

COMUNE di MILANO  
CONDOMINIO di Viale ARGONNE n.42

Allegato "H"  
del n. 135156  
12390

REGOLAMENTO CONDOMINIALE

**Art. 1) Obbligatorietà delle pattuizioni**

Le norme e le pattuizioni di cui agli articoli seguenti sono stabilite per regolamentare la gestione e l'amministrazione di beni e servizi comuni al fabbricato costituente il condominio di Viale Argonne n° 42.

Ciascuno dei condomini per ogni effetto di Legge, così in via reale come in via personale, tanto in proprio quanto per i propri eredi, successori ed aventi causa e per eventuali propri affittuari o subaffittuari, in modo fra tutti quanti solidale ed indivisibile, accetta e si obbliga ad osservare tutti gli articoli del presente regolamento per la porzione di stabile posseduta.

**Art. 2) Parti e impianti comuni**

Tutti i condomini devono concorrere alle spese necessarie per la conservazione, la ricostruzione e il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi e per le innovazioni. Nessun condomino, neppure rinunciando ai suoi diritti di comproprietà sulle cose comuni, nonché all'uso di tutti o di parte dei servizi comuni, potrà sottrarsi al suo obbligo di concorrere alle spese stesse (articolo 1118 codice civile).

Il condomino deve notificare all'amministratore il proprio domicilio. Ciascun condomino ha l'obbligo per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, di osservare il presente regolamento e le sue eventuali modifiche, facendo cenno di tale obbligo negli atti di alienazione delle unità; nonché di imporre l'osservanza del regolamento stesso e sue modifiche e delle deliberazioni di assemblea ai propri familiari, visitatori, fornitori, conduttori e occupanti a qualsiasi titolo delle unità immobiliari, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, del risarcimento del danno.

In caso di trasferimento di proprietà il condomino è tenuto:

- 1) a comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'amministratore le generalità del nuovo proprietario;
- 2) a cedere al nuovo condomino la sua quota di comproprietà dei fondi accantonati nonché degli eventuali crediti a qualsiasi titolo maturati nei confronti del condominio;
- 3) a pagare i contributi condominiali dovuti nei confronti del condominio fino al giorno della vendita, tenuto conto a carico dell'alienante delle spese condominiali preventivate e approvate, ultimate o in corso, e anche da iniziarsi al momento della vendita;
- 4) in caso di frazionamento dell'unità immobiliare a determinare, d'accordo con gli altri interessati, le quote di valore e di contributi da assegnarsi a ciascuna frazione.

Sono di proprietà ed uso comune a tutti i condomini, proprietà ed uso che devono intendersi indivisibili ed irrinunciabili, tutte quelle parti, locali, cose e impianti dell'edificio, che non risultino di proprietà singola ed individuale di un condomino.



*DE 301*

*Amministratore*

*DE 301*

Specificatamente sono di proprietà comune di ogni singolo condomino del fabbricato di Viale Argonne n° 42:

- a) l'area su cui sorge l'edificio, il sottosuolo, le fondamenta e tutte le altre opere destinate a dare stabilità al fabbricato, il tetto, i muri maestri, i pilastri e le architravi necessarie alla statica dell'edificio, tutti i muri d'ambito perimetrale e quelli del vano scala, nonché l'incastellatura dell'ascensore;
- b) gli spazi identificati col Sub. 704 (l'androne, la scala, l'andito, i passaggi verso cortile e cantine, i pianerottoli, il locale adibito a cabina AEM al piano interrato, il locale caldaia con relativo disimpegno, il locale occupato dalle macchine ascensore e il locale immondizie con accesso dal cortile comune), il locale cantina "Sub. 703" e il locale (ex. Carbonaia) Sub 17;
- c) il locale guardiola ed il locale ripostiglio, situati al piano rialzato dello stabile identificati dal Sub 702;
- d) l'impianto di ascensore costituito da cabina, impianto elettrico e motori, rinvii superiori e binari di scorrimento con le relativi funi;
- e) è considerato bene comune dei condomini anche l'estetica delle facciate, sia verso strada che verso i cortili, in ogni loro parte, anche se di proprietà esclusiva, come balconi, infissi, ringhiere, tapparelle, ecc.;
- f) l'impianto elettrico e di illuminazione per le parti ad uso comune;
- g) l'impianto di rete idrica, elettrica, telefonica e di antenna TV sino al punto di diramazione di ciascuna unità immobiliare.  
S'intende per impianto idrico, elettrico, telefonico e dell'antenna TV: le condutture che in modo sotterraneo o aereo portano l'acqua, l'elettricità, le linee del telefono e dell'antenna TV sino al punto di allacciamento proprio di ciascuna unità immobiliare;
- h) la copertura dell'intero condominio;
- i) la rete fognaria ed i canali di scarico, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei condomini a norma dell'articolo 1117 codice civile;
- l) il cortile sulla Via Marciano ed il cortile interno con il relativo impianto di illuminazione;
- m) le recinzioni del cortile sulla Via Marciano e del cortile interno.

**La quota di comproprietà delle parti comuni di ciascun condomino è proporzionata al valore della sua porzione di piano, espressa in millesimi nell'allegata TABELLA MILLESIMALE "A".**

### Art. 3) Servizi comuni

Tutti i condomini proprietari di unità immobiliari site nel fabbricato sono obbligati a concorrere per la propria quota, in base alle tabelle millesimali allegata, alle spese di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rifacimento e ricostruzione di tutti i beni e servizi comuni sopra descritti, secondo le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea del Condominio. Secondo tale criterio verranno dunque ripartite le spese relative a:

- a) manutenzione generale e di quant'altro di generico erogato nell'interesse comune e riferibile alle parti comuni al fabbricato così come descritte all'art. 2, in base alla tabella millesimale "A";
- b) servizio di portineria, in base alla tabella millesimale "A";



- c) manutenzione ordinaria e straordinaria della scala (compresa la pulizia), in base alla tabella millesimale "B";
- d) forza motrice per il funzionamento dell'ascensore, le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria (compresa la pulizia), che vanno ripartite tra i condomini che lo usano, con esclusione, quindi, degli appartamenti al piano terra e rialzato, in base alla tabella millesimale "C".  
Le spese di ricostruzione, sostituzione, rifacimento ecc., andranno suddivise in base alla tabella millesimale "A", in quanto l'impianto è da ritenersi cosa comune che appartiene pro indiviso a tutti i condomini proprietari di unità immobiliari site nel fabbricato di Viale Argonne n° 42;
- e) illuminazione del vano scala e dei locali cantina, in base alla tabella millesimale "A";
- f) servizio raccolta rifiuti e tutto ciò ad esso connesso, in base alla tabella millesimale "A";
- g) impianto termico con tutte le tubazioni di distribuzione del fluido scaldante sino all'ingresso di ogni singola unità immobiliare, il locale ove è sita la centrale termica, e quant'altro di pertinenza della centrale termica non menzionato e necessario all'erogazione del servizio di riscaldamento, in base alla tabella millesimale "D";
- h) acqua potabile, in base alla tabella millesimale "A";
- i) amministrazione del condominio ed i relativi oneri, le spese di assicurazione, varie e postali, ripartite tra tutti i condomini in base alla tabella millesimale "A";
- l) manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni del cortile comune interno e del giardino sulla Via Marciano, in base alla tabella millesimale "A".

#### Art. 4) Limitazioni d'uso della proprietà esclusiva

Sono stabiliti i seguenti divieti, con autorizzazione all'Amministratore di far valere gli stessi, ove occorra, in via giudiziale:

- 1) occupare gli spazi comuni in qualunque modo e con qualunque oggetto;
- 2) alloggiare animali negli spazi comuni;
- 3) gettare nei vasi dei gabinetti, negli scarichi dei bagni e dei lavandini materiali che possono ostruire le tubazioni, rovesciare acqua e deporre immondizie al di fuori dai luoghi a ciò destinati, imbrattare le facciate e le parti ad uso comune;
- 4) fare innovazioni nelle proprietà individuali che interessino in via diretta od indiretta (occupazione con materiale di costruzione, apertura di vani ecc.) anche le parti comuni, senza preavviso preventivo dell'Amministratore il quale entro 10 giorni dell'avviso, se lo riterrà opportuno, potrà intimare, solo per ciò che riguarda le parti comuni, la sospensione dei lavori e convocare l'assemblea condominiale per le decisioni al riguardo;
- 5) stendere biancheria, battere panni e quant'altro alle finestre ed ai balconi verso strada;
- 6) tenere bestie od allevamenti che possono recare disturbo agli altri condomini;
- 7) lasciare aperta la porta d'ingresso al condominio;
- 8) tenere materie infiammabili, esplosivi e corrosivi nei locali d'abitazione;
- 9) mettere piante rampicanti o simili sulle finestre o farli sporgere oltre il filo del parapetto dei balconi, collocare vasi da fiori indecorosi od in altre posizioni pericolose;
- 10) coloro che stendono la biancheria ai balconi interni debbono regolarsi in proposito, evitando che la biancheria stessa rechi disturbo ad altri

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*

- 11) è vietato tenere in libertà animali domestici nelle zone condominiali e in special modo nel cortile, in ogni caso essi non dovranno costituire fonti di disturbo o di pericolo alle persone ed alle norme igieniche;
- 12) ciascun condomino è tenuto ad eseguire nell'unità immobiliare di sua proprietà quelle riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini e compromettere la stabilità, l'uniformità esterna e il decoro dell'edificio;
- 13) sarà possibile effettuare da parte dei condomini lavori che possono definirsi rumorosi solamente nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 a.m. alle ore 18,00 p.m. All'infuori di tali orari gli stessi saranno assolutamente vietati. Nei giorni festivi l'orario consentito per l'esecuzione di lavori rumorosi sarà compreso tra le 10.00 a.m. e le 14.00 p.m..

Per ogni infrazione alle presenti regole l'amministratore si riserva di agire in conformità alle disposizioni vigenti.

#### Art. 5) Organi del condominio

Gli organi dell'amministrazione sono:

- l'Amministratore;
- il Consiglio di Condominio;
- l'Assemblea dei Condomini.

#### Art. 6) L'Amministratore

- 1) l'Amministratore è nominato o revocato dall'Assemblea dei Condomini a mezzo delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la metà più uno del valore del condominio espresso per millesimi;
- 2) l'Amministratore potrà essere persona estranea ai componenti del Condominio, esso sarà retribuito con un compenso annuo determinato dall'Assemblea stessa e durerà in carica un anno, pur potendo venire revocato in ogni tempo dall'Assemblea qualora non abbia reso conto della sua gestione o vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità.

L'Amministratore deve:

- 1) eseguire le delibere dell'Assemblea dei Condomini e curare l'osservanza del Regolamento del Condominio;
- 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
- 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni e dell'esercizio di tutto il condominio;
- 4) dirimere se possibile, con l'ausilio del Consiglio di Condominio, eventuali divergenze fra i condomini;
- 5) rendere il conto economico della sua gestione alla fine di ciascun anno finanziario, salvo renderlo prima di revoca o di dimissioni;
- 6) dovrà compilare il preventivo spese stimate occorrenti durante l'anno e il progetto della loro ripartizione fra i condomini in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento. Preventivi e progetti saranno poi sottoposti al giudizio dell'Assemblea per il successivo versamento delle singole quote da riscuotersi a mezzo banca con scadenza da stabilirsi volta per volta;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



- 7) nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'Assemblea, l'Amministratore può agire in giudizio sia quale attore (contro i Condomini o contro terzi), sia quale convenuto per qualunque azione concernente gli interessi comuni. Qualora la citazione o il provvedimento notificatogli abbia contenuto esorbitante dalle sue attribuzioni, l'Amministratore dovrà senza indugi darne notizia all'Assemblea dei Condomini;
- 8) i provvedimenti presi dall'Amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i Condomini. Contro di essi è però ammesso ricorso all'Assemblea senza pregiudizio del ricorso all'Autorità Giudiziaria;
- 9) per provvedere alle spese di manutenzione straordinaria o ad altre esigenze imprevedibili l'Amministratore potrà richiedere ed ottenere dall'Assemblea la costituzione di un fondo di riserva la cui amministrazione dovrà essere tenuta distinta da quella del fondo comune;
- 10) i capitali accantonati per i fondi suddetti dovranno essere depositati su conto corrente intestato al Condominio presso Istituti di Credito cittadini, per l'amministrazione del Condominio; l'utilizzo del fondo di riserva non potrà essere effettuato se non previo consenso dei componenti del Condominio;
- 11) l'esercizio finanziario ha inizio con data da stabilire. La somma risultante a debito di ogni singolo condomino nel rendiconto dell'Amministratore e nel progetto del riparto dovrà essere corrisposto entro 15 giorni dall'approvazione dell'Assemblea. Trascorso tale termine sarà applicata una sanzione pecuniaria dell' 1% sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo con un massimo del 10% e il ricavato di tale sanzione sarà devoluto al fondo di riserva.

In caso di mora protrattasi per un semestre, l'Amministratore potrà sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. La somma risultante a credito di ogni singolo condomino dovrà essere rimborsata nella prima rata acconto spese della nuova gestione;

- 12) l'Amministratore non è tenuto ad alcun compito o assistenza nei confronti delle proprietà esclusive dei condomini.

#### Art. 7) Il Consiglio di Condominio

Tre condomini, eletti dall'Assemblea, vengono delegati ad assistere l'Amministratore e ad effettuare la revisione dei conti nonché a tentare di dirimere le eventuali controversie tra i condomini.

#### Art. 8) Assemblea

L'Assemblea è composta dai condomini che sono titolari del diritto di proprietà delle singole unità immobiliari.

Ogni condomino può delegare a rappresentarlo in assemblea il coniuge, un parente o un suo affine entro il terzo grado od un altro condomino. La delega a terzi è consentita se la sottoscrizione porterà l'autentica notarile. La delega deve essere scritta in calce al foglio di invito, ed è valida unicamente per l'assemblea a cui quell'invito si riferisce.

- 1) l'Assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre 30 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario e in via straordinaria quando l'Amministratore lo reputi necessario o ne abbia ricevuto richiesta motivata e scritta da condomini che rappresentino almeno un quinto dei millesimi di proprietà;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'F. Su' on the right.]*

- 2) l'Assemblea è convocata a cura dell'amministratore mediante avviso individuale da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata, insieme con copia dei rendiconti, del bilancio preventivo e del progetto riparto spese. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione;
- 3) i convenuti dell'Assemblea generale trascorsi 15 minuti dall'ora fissata nomineranno un presidente ed un segretario scegliendoli tra i rappresentanti del condominio e l'Amministratore;
- 4) alla prima convocazione l'assemblea si intende validamente costituita con l'intervento di tante persone che rappresentino i due terzi dei millesimi patrimoniali del valore complessivo dell'edificio e i due terzi del numero totale delle persone che partecipano al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà degli immobili che costituiscono il condominio espresso in millesimi patrimoniali. Qualora alla prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea dovrà riunirsi in seconda convocazione il giorno successivo a quello della prima ed in ogni caso non oltre 10 giorni dalla medesima. In seconda convocazione sono valide le delibere che abbiano riportato un numero di voti favorevoli, che rappresentino almeno il terzo dei partecipanti al condominio e almeno il terzo del valore dell'edificio, espresso in millesimi patrimoniali (tabella millesimale "A").

In ogni caso le delibere concernenti:

- nomina e revoca dell'amministratore;
- riparazioni straordinarie di rilevante entità;

debbono essere approvate in ogni caso con un numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà degli immobili che costituiscono il condominio espresso in millesimi patrimoniali (tabella millesimale "A").

Le delibere concernenti

- innovazioni dirette ad ottenere l'uso più comodo od il migliore rendimento delle cose e degli impianti ad uso comune;
- modifiche al Regolamento;
- costruzione di nuovi impianti o servizi comuni;

devono essere approvate con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i due terzi del valore delle unità immobiliari partecipanti al condominio, espresso in millesimi patrimoniali (tabella millesimale "A");

- 5) delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale che deve indicare:
  - luogo e data dell'adunanza e ordine del giorno;
  - cognome e nome dei condomini intervenuti o rappresentati con l'indicazione del valore delle rispettive quote di condominio;
  - scelta del presidente, del segretario e constatazione della regolarità dell'assemblea; sommario resoconto delle discussioni e l'elenco delle delibere prese, con indicazione della maggioranza ottenuta in ciascuna;
- 6) le delibere prese dall'Assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le delibere contrarie alla Legge e al regolamento, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione. Tale ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo la sospensione sia ordinata dalla stessa Autorità Giudiziaria;
- 7) a tutti gli effetti di legge l'amministratore provvederà ad inviare a mezzo lettera raccomandata ai condomini assenti copia od un estratto del verbale. Tale



- comunicazione come tutte le altre da effettuarsi ai condomini assenti, a norma del presente regolamento, sarà a spese esclusive di questi;
- 8) quando l'assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere in giudizio il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. Tale volontà va notificata a mezzo di Raccomandata R.R. all'Amministratore del Condominio entro 30 giorni da quello in cui il condomino ne ha avuto notizia; se la causa ha avuto esito favorevole al Condominio, il condomino che ne ha tratto vantaggio sarà tenuto a concorrere alle spese di giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente e alle altre esposte e non reintegrate al Condominio;

#### **Art. 9) Tabelle Millesimali**

Ad ogni effetto di legge i valori delle singole unità immobiliari sono contenuti nella tabella millesimale "A", riportata in calce al presente.

#### **Art. 10) Sede del Condominio**

La sede del Condominio è fissata in Milano, Viale Argonne n° 42.

*[Handwritten signatures and initials]*

0549

Comune di Milano  
CONDOMINIO DI VIALE ARGONNE n° 42

TABELLA A)  
MILLESIMI DELLA PROPRIETA'

Piano	Unità Immobiliare	Superficie Virtuale (mq.)	Millesimi
terra	sub. 01	46,69	28,95
rialzato	sub. 02	99,30	61,57
primo	sub. 03	105,94	65,69
primo	sub. 04	105,23	65,25
secondo	sub. 05	104,72	64,93
secondo	sub. 06	104,74	64,95
terzo	sub. 07	103,11	63,94
terzo	sub. 08	105,33	65,31
quarto	sub. 09	102,85	63,77
quarto	sub. 10	104,98	65,10
quinto	sub. 11	104,51	64,80
quinto	sub. 12	105,89	65,66
sesto	sub. 13	103,79	64,36
sesto	sub. 14	105,72	65,55
settimo	sub. 15	105,94	65,70
settimo	sub. 16	103,97	64,47
TOTALE		1612,71	1000,00

F. 18/1  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



0551  
14.80**Comune di Milano**  
**CONDOMINIO DI VIALE ARGONNE n° 42****TABELLA B)**  
**MILLESIMI USO SCALA**

Piano	Unità Immobiliare	Superficie Virtuale (mq.)	Millesimi 'a'	Valore Piano	Millesimi 'b'	Millesimi Totali (a+b)/2
terra	sub. 01	46,69	28,95			14,48
rialzato	sub. 02	99,30	61,57	10,03	10,03	35,80
primo	sub. 03	105,94	65,69	45,11	22,63	44,16
primo	sub. 04	105,23	65,25	45,11	22,48	43,87
secondo	sub. 05	104,72	64,93	77,69	38,84	51,89
secondo	sub. 06	104,74	64,95	77,69	38,85	51,90
terzo	sub. 07	103,11	63,94	109,27	54,06	59,00
terzo	sub. 08	105,33	65,31	109,27	55,21	60,26
quarto	sub. 09	102,85	63,77	141,35	69,95	66,86
quarto	sub. 10	104,98	65,10	141,35	71,40	68,25
quinto	sub. 11	104,51	64,80	173,43	86,14	75,47
quinto	sub. 12	105,89	65,66	173,43	87,29	76,47
sesto	sub. 13	103,79	64,36	205,52	101,82	83,09
sesto	sub. 14	105,72	65,55	205,52	103,70	84,62
settimo	sub. 15	105,94	65,70	237,60	119,92	92,81
settimo	sub. 16	103,97	64,47	237,60	117,68	91,07
<b>TOTALE</b>		<b>1612,74</b>	<b>1000,00</b>		<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>

*[Handwritten signatures and notes]*


0553

Comune di Milano  
CONDOMINIO DI VIALE ARGONNE n° 42

ABELLA C)  
MILLESIMI USO ASCENSORE

Piano	Unità Immobiliare	Superficie Virtuale (mq.)	Millesimi 'a'	Valore Piano	Millesimi 'b'	Millesimi Totali (a+b)/2
0	sub. 03	105,94	72,23	45,57	22,86	47,55
0	sub. 04	105,23	71,75	45,57	22,71	47,23
ondo	sub. 05	104,72	71,40	78,48	39,24	55,32
ondo	sub. 06	104,74	71,41	78,48	39,24	55,33
o	sub. 07	103,11	70,30	110,38	54,60	62,45
o	sub. 08	105,33	71,81	110,38	55,78	63,80
to	sub. 09	102,85	70,12	142,78	70,66	70,39
to	sub. 10	104,98	71,57	142,78	72,12	71,84
to	sub. 11	104,51	71,25	175,19	87,01	79,13
o	sub. 12	105,89	72,20	175,19	88,18	80,19
o	sub. 13	103,79	70,76	207,59	102,84	86,80
o	sub. 14	105,72	72,08	207,59	104,75	88,41
no	sub. 15	105,94	72,23	240,01	121,13	96,68
no	sub. 16	103,97	70,89	240,01	118,88	94,88
ALE		1466,72	1000,00		1000,00	1000,00

*V. sup. [Signature]*  
*[Signature]*



Comune di Milano  
CONDOMINIO DI VIALE ARGONNE n° 42

TABELLA D)  
MILLESIMI RISCALDAMENTO

Piano	Unità Immobiliare	Superficie Reale (mq.)	Altezza (mf.)	Volume Reale (mc.)	Millesimi
terra	sub. 01	56,85	3,25	184,76	35,87
rialzato	sub. 02	118,10	3,25	383,83	74,53
primo	sub. 03	116,05	2,95	342,35	66,46
primo	sub. 04	109,35	2,95	322,58	62,63
secondo	sub. 05	111,20	2,95	328,04	63,69
secondo	sub. 06	109,85	2,95	324,06	62,91
terzo	sub. 07	110,60	2,95	326,27	63,34
terzo	sub. 08	109,45	2,95	322,88	62,68
quarto	sub. 09	111,05	2,95	327,60	63,60
quarto	sub. 10	109,10	2,95	321,85	62,48
quinto	sub. 11	110,95	2,95	327,30	63,54
quinto	sub. 12	109,45	2,95	322,88	62,68
sesto	sub. 13	111,15	2,95	327,89	63,66
sesto	sub. 14	109,60	2,95	323,32	62,77
settimo	sub. 15	116,35	2,95	343,23	66,65
settimo	sub. 16	109,15	2,95	321,99	62,51
<b>TOTALE</b>		<b>1728,25</b>		<b>5150,82</b>	<b>1000,00</b>

Federico Montezano

Luigi Giuseppe Filippo Sori

